

Per chi vuole saperne di più **luc, Tasi, Tari, Imu anno 2014**

luc, Tasi, Tari, Imu: le nuove tasse anno 2014

In vigore dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sulla casa, la **luc** (Imposta unica comunale sulla casa), composta da **Imu** (Imposta municipale unica), **Tasi** (Tassa servizi indivisibili comunali) e **Tari** (Tassa rifiuti comunali). Dopo un anno di accesa e violenta discussione parlamentare che è servita soprattutto a cambiare gli acronimi delle tasse municipali è entrata **in vigore il 1 gennaio 2014**, per effetto della “Legge di stabilità anno 2014” (Legge n. 147/ 2013), la nuova tassa sulla casa definita **luc composta da Imu + Tasi + Tari**.

Da Ici, a Imu, a luc

In origine era l'Ici (Imposta comunale immobile), poi venne - con il decreto “salva Italia”, il Dleg. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011- l'Imu (Imposta municipale unica). Recentemente è stato approvato l'ennesimo Dleg. cosiddetto “Imu – Banca d'Italia”, che oltre a rivalutare le quote di Banca d'Italia detenute dalle banche private, che niente hanno a vedere con la vicenda Imu, cancella il pagamento dell'Imu sulla prima casa, eccetto per le abitazioni classificate di lusso, quindi rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli).

L'Imu è stata sostituita definitivamente dalla luc, acronimo di Imposta unica sulla casa che è la somma di: Imu più Tasi e più Tari. Insomma, altre nuove tasse che continuano a pesare nelle tasche degli italiani che continueranno a godere degli “ottimi servizi” offerti da Comuni, Regioni e Stato: strade dissestate e piene di buche con righe di mezzeria inesistenti, verde pubblico e rotonde incolte e non curate, edifici pubblici e scuole sporchi e fatiscenti, bandiere esposte al vento sporche e impresentabili, illuminazione pubblica a corrente alternata ect...

Tenuto conto di quanto si paga rispetto ai servizi offerti (soprattutto per coloro che pagano tutto) è doveroso imparare “a far sentire la nostra voce”, pretendere non la luna ma la normalità degna di un paese normale, soprattutto in quei comuni e regioni dove l'attività politica non brilla certo di esempio e onestà.

Mini Imu 2013: una farsa tutta italiana

Negli scorsi giorni milioni di italiani hanno dovuto affrontare la questione legata alla scadenza dell'Imu. Dopo mesi di confronti, lotte politiche e una grande confusione su esenzioni e aliquote, si è giunti al termine ultimo prorogato al 24 dicembre 2013, entro il quale era possibile pagare la seconda rata della tassa sugli immobili nei 2.401 comuni che hanno modificato l'aliquota di riferimento 0,4 per mille.

Sempre per non farci mancare nulla, entro tale data scadeva anche l'ultima rata della Tares, questa sì da versare in tutti i comuni del paese nessuno escluso.

Tra tanta confusione è meglio ricordare al contribuente che ha effettuato **errori di calcolo nel pagamento mini Imu** può regolarizzare la propria posizione entro il 16 giugno 2014, data di scadenza della prima rata Imu (confermata per le abitazioni classificate come di lusso e seconde case) senza pagare interessi e sanzioni. Sanatoria che invece non scatta nel caso di omesso versamento della mini Imu.

Intanto chi vuole, può già mettersi in regola pagando delle piccole sanzioni. Anche se scaduti i termini, si potrà comunque pagare in ritardo con l'aggravio di una piccola penale, prima che l'ente scopra la violazione con invio a casa della richiesta di pagamento. Mettersi in regola non è difficile, basta versare l'importo dovuto per la mini Imu 2013 con l'aggiunta di una sanzione del 3% o del 3,75% se il versamento viene effettuato rispettivamente entro 30 giorni oppure entro il termine della presentazione della dichiarazione (tesi ministeriale) o entro un anno della violazione (andare

nel sito dell'Anci comuni italiani). Alla sanzione ridotta devono poi aggiungersi gli interessi legali, che dal 1 gennaio 2014 sono scesi all'1% su base annua.

Imu 2014

L'Imu entra in scena già il 1 gennaio 2012 ma si presenta in maniera trionfale con il Governo Monti, che fa pagare agli italiani un aumento delle imposte sulla prima casa senza precedenti, anche a seguito di una rivalutazione dei valori catastali nel metodo di calcolo. Dopo le recenti e note vicende parlamentari nel 2014, che non stiamo qui a riassumere, **l'Imu non si applicherà più sulla prima casa** e relative pertinenze. In particolare l'Imu è stata cancellata per:

- l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Dpr 24 luglio 1977, n. 616;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le abitazioni concesse ad abitazione principale in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi figli o genitori), e l'assimilazione è possibile al massimo per una sola unità immobiliare per ciascun comodante;
- le abitazioni non locate in proprietà di anziani o disabili residenti in istituto di ricovero ovvero di cittadini italiani residenti all'estero;
- gli immobili non locati appartenenti al personale delle Forze armate e altri soggetti specificati nella legge dell'ordine anche se il possessore non vi dimora.

Confermata anche per il 2014 l'applicazione della quota statale sui **fabbricati di categoria D** che è pari allo 0,76% dell'imponibile Imu.

I proprietari di abitazioni classificate come "**case di lusso**", quindi rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli) continueranno a pagare l'Imu. Attenzione: il riferimento è alla categoria catastale e non al concetto di "casa di lusso". In questi casi l'aliquota base è il 4 per mille che potrà essere variata da un minimo del 2 per mille a un massimo del 6 per mille dagli stessi comuni. Spetterà anche la detrazione base di 200 euro con la possibilità data ai comuni di elevare questa detrazione fino alla completa esenzione (mi sembra molto difficile).

A partire dal 2014 cessa la maggiorazione della detrazione di 50 euro per ciascun **figlio** (massimo 26 anni) convivente nell'abitazione principale.

Per gli immobili di **interesse storico** la base imponibile per il calcolo dell'Imu è ridotta alla metà

Le **secondo case, gli uffici e i negozi** scontano il tributo con le regole ordinarie che non sono cambiate: un'aliquota ordinaria del 7,6 per mille potrà subire variazioni pari a 3 punti in più o in meno a discrezione dei singoli comuni (potrà quindi oscillare tra lo 4,6 e l'10,6 per mille).

Da segnalare che ha partire dal 2013 è stata ripristinata almeno parzialmente l'**Irpef** sulle seconde case sfitte. In particolare delle unità a destinazione abitative non locate ubicate in un comune diverso da quello dove è situato l'abitazione principale. Il reddito di questi immobili concorre a formare il reddito complessivo per la metà del suo ammontare. Vi rientrano anche i fabbricati concessi in comodato ai figli, in quanto anch'essi immobili non locati.

In caso di **pagamento a comune sbagliato** la legge di stabilità stabilisce, con effetto retroattivo, che il contribuente possa presentare una comunicazione ai comuni interessati, fermo restando la piena validità del pagamento eseguito.

Tasi 2014

La Tasi (Tassa sui servizi indivisibili comunali) è la quota della luc destinata al finanziamento i costi per l'illuminazione, la manutenzione delle strade, il verde pubblico, eccetera.

Di fatto la Tasi sostituisce la maggiorazione Tares (30 centesimi al metro quadro) che i contribuenti hanno versato allo stato entro il 24 gennaio 2014, solo che ora la base imponibile non è più legata solo alla superficie degli immobili. La disciplina del tributo presenta elementi comuni sia all'Imu che alla Tari (tassa rifiuti), circostanza che ne rende complicata l'applicazione anche per gli stessi comuni. In primo luogo la Tasi si basa sulla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per gli appositi coefficienti (e quindi assume connotati molto simili all'addizionale Imu). In secondo luogo permangono ai comuni alcune incertezze sulla individuazione dell'oggetto da tassare che nella legge di stabilità 2014 sono più ispirate ad un prelievo sui metri quadri degli immobili (riferimento Tari) che al valore catastale degli stessi (riferimento Imu).

L'aliquota base è pari **all'1 per mille** e i comuni possono azzerare del tutto il tributo.

L'aliquota massima per il 2014 è fissata al **2,5 per mille**.

La Tasi si potrà versare solo con F24 o bollettino postale,

La normativa pone per altro il vincolo che la somma della Tasi e dell'Imu non possa superare il 10,6 per mille, che è l'aliquota massima vigente per l'Imu seconda casa. Pertanto se il comune delibera una quota massima della Tasi (2,5 per mille), l'Imu non potrà eccedere l'8,1 per mille (somma 10,6 per mille).

Sono previste una serie di agevolazioni - esempio: unico occupante, abitazioni a disposizione, eccetera *ma per saperne di più ti abbiamo allegato la legge di stabilità* - a discrezione dei comuni, i quali possono decidere se introdurre apposite detrazioni a favore delle abitazioni principali e **stabilire le scadenze dei pagamenti** che possono essere diverse da comune a comune.

Per la Tasi i contribuenti dovranno tranquillamente attendere l'invio dei modelli di pagamento precompilati a casa.

La Tasi chiama alla cassa anche **chi è in affitto** che dovrà pagare, oltre alla Tari (imposta sui rifiuti) anche una percentuale della Tasi (tassa municipale sui servizi indivisibili). Questa infatti è dovuta sia dal proprietario che dall'utilizzatore dell'immobile. La quota a carico dell'affittuario può oscillare tra il 10 e il 30%, secondo le decisioni dei singoli comuni. La restante quota tra 70 e 90% è a carico dei proprietari.

In caso di abitazione principale la Tasi è a carico del **solo proprietario** che deve coincidere con l'utilizzatore. Per le case in locazione invece il tributo va ripartito tra proprietario e inquilino, ad eccezione delle detenzioni temporanee di durata non superiore ai sei mesi, per la quale la Tasi è dovuta dal solo possessore.

Tari 2014

Il 2014 è iniziato con molte novità anche per ciò che riguarda la tassa sulla raccolta dei rifiuti. La Tari (Tassa rifiuti municipale), che è una delle tre componenti della luc (Imposta unica comunale); prende il posto della Tares, o di tasse chiamate in molti modi per indicare sempre lo stesso tributo, dalla Tia alla vecchia Tarsu.

Volendo ripercorrere un po' le tappe dell'evoluzione di questa imposta, inizialmente c'era la Tarsu, abbreviazione di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, applicata dalla maggior parte delle amministrazioni municipali italiane. Questa divenne la tariffa di igiene ambientale, abbreviata Tia, che è stata applicata in un numero ristretto di comuni e poi sostituita dalla Tares (Tariffa rifiuti e servizi) introdotta dal governo Monti con il decreto "salva Italia" ed entrata in vigore il 1 gennaio 2013.

Ma veniamo alla Tari: la legge di stabilità 2014 riprende, in larga parte, quanto previsto in materia di Tares. La nuova imposta sui rifiuti **Tari**, parte integrante della luc, prevede che la somma da versare al comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari.

La superficie assoggettabile è quella **calpestable** ma se il comune ha però allineato la propria banca dati a quella catastale, allora scatta l'obbligo di pagamento sulla base dell'80% della superficie catastale.

Nello specifico, la Tari è **dovuta** da chiunque possieda o detenga, indipendentemente se proprietario o affittuario, locali o aree scoperte, che producano rifiuti urbani. Al contrario, non sono tassate le aree scoperte pertinenziali, cioè quelle superfici intorno a un immobile, quali possono essere un piazzale, un parcheggio o anche un giardino che circonda l'immobile. L'esclusione riguarda anche le aree accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Inoltre, non sono assoggettate alla tassa le superfici in cui si formano, in via continuativa o prevalente, rifiuti speciali.

Il comune ha al possibilità di disporre **riduzioni e esenzioni** entro il limite del 7% del costo.

Per quanto riguarda le scadenze, poi, sarà il singolo comune a decidere quando e in quante rate (esattamente come per tutti gli altri gettiti comunali) si dovrà provvedere al versamento, questo in virtù del decentramento fiscale.

Il comune stabilisce **numero e scadenze**, consentendo di norma due rate semestrali e di pagare in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

Il comune è tenuto ad inviare i modelli di pagamento precompilati e il pagamento va effettuato con F24, o con bollettino postale centralizzato, o Rid, o Mav.

Scadenze nel 2014 di: luc, Tari, Tasi e Imu

Il Governo lascia ampia discrezionalità ai comuni, ma detta delle linee guida. In un comunicato stampa del 10 gennaio scorso, il Ministero dell'economia e delle finanze ha ricordato le scadenze luc, Tasi, Imu e Tari 2014. In particolare la legge di stabilità per l'anno 2014 (Legge, 27 dicembre 2013 n. 147) ha previsto per la scadenza luc 2014, la distinzione tra:

- scadenza Imu 2014: 16 giugno e il 16 dicembre;
- scadenza Tari 2014: almeno due rate a scadenza semestrale i cui termini sono stabiliti da ciascun comune in maniera anche differenziata fra i due tributi entro il 28 febbraio 2014 **salvo proroghe**. E' prevista la possibilità del pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
- scadenza Tasi 2014: la stessa cosa prevista per la Tari entro il 28 febbraio 2014 **salvo proroghe**.

ATTENZIONE: sono in corso alcune MODIFICHE ALLA FISCALITA' LOCALE in un Titolo II del decreto legge sulla casa, ancora in discussione, che sembra accogliere un ampio ventaglio di interventi sulla finanza locale richiesti anche dai comuni italiani.

In particolare, per quanto riguarda le aliquote Imu e Tasi si è raggiunto un accordo tra Governo e Comuni (ripeto non ancora tramutato in legge) per cui si è deciso un aumento della Tasi dallo 0,1 allo 0,8 per mille delle aliquote, e piena flessibilità ai sindaci su come spalmare le maggiorazioni Tasi tra abitazione principale e prelievo su tutti gli altri immobili, per finanziare una serie di detrazioni destinate ai comuni.

Tale aumento dovrebbe essere dello 0,8 per mille da applicare, a discrezione dei comuni, **sulla prima o sulla seconda casa** (su uno e/o sull'altro ma la quota massima di aumento non può superare lo 0,8 per mille), portando i rispettivi tetti per il 2014 rispettivamente dal 2,5 al 3,3 per mille o dal 10,6 all'11,4 per mille (inclusa l'Imu).

Abitazione principale: il tetto della Tasi potrà salire dal 2,5 al 3,3 per mille; il gettito aggiuntivo dovrebbe servire a finanziare esenzioni e riduzioni a discrezione dei comuni.

Altri immobili: i comuni che non lo prevedono sulle abitazioni principali possono applicare lo 0,8 per mille aggiuntivo su seconde case, capannoni e negozi.

Febbraio, 2014

nota a cura di Pia Balzarini - Emilio Didonè

nota bene:

le cose da sapere prima di andare agli incontri con i comuni; inoltre abbiamo allegato i commi della legge di stabilità che vi possono interessare in particolare quelli relativi alle imposte sulla casa: Iuc, Tari, Tasi e Imu

FONDO DI GARANZIA PER LE PRIMA CASA (comma 48)

Al "Fondo di garanzia per la prima casa", istituito presso il MEF e previsto per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, sono attribuite euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del "Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori", istituito nel 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50% della quota capitale, sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale, con priorità a giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai 35 anni con lavoro atipico. Gli interventi del "Fondo di garanzia per la prima casa" sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere aumentata con contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con decreti di natura non regolamentare del MEF, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dal 1 gennaio 2014, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il "Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori", istituito nel 2008, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi del "Fondo di garanzia per la prima casa".

DIVIETO PAGAMENTO IN CONTANTI DEGLI AFFITTI (comma 50)

I pagamenti di canoni di locazione di unità abitative, ad eccezione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, qualsiasi sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità. Al fine di assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative vengono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio.

DETRAZIONI IRPEF LAVORO DIPENDENTE (comma 127)

Dal 2014, aumentano le detrazioni Irpef per redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 13 del TUIR, escludendo i redditi da pensione:

a) per un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro la detrazione per lavoro dipendente è aumentata di 40 euro (da 1.840 a 1.880 euro).

b) per un reddito complessivo compreso tra 8.000 euro e 28.000 euro, il calcolo della detrazione diventa:

$$\text{detrazione} = 978 \text{ euro} + \frac{902 \text{ euro} \times (28.000 \text{ euro} - \text{reddito complessivo})}{20.000}$$

c) per un reddito complessivo compreso tra 28.000 euro e 55.000 euro, il calcolo della detrazione diventa:

$$\text{detrazione} = 978 \text{ euro} \times \frac{(55.000 \text{ euro} - \text{reddito complessivo})}{27.000}$$

d) Viene abolita la detrazione aggiuntiva per il reddito complessivo collocato tra i 23.000 euro ed i 28.000 euro.

DETRAZIONI FISCALI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MOBILI O ARREDI (comma 139)

Viene confermata la proroga delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per le ristrutturazioni edilizie, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Bonus efficienza energetica. Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, si applicano nella misura del:

a) 65%, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50%, alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, le detrazioni sono stabilite nella misura del:

a) 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50%, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016;

Bonus ristrutturazione. Per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:

a) 50%, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;

b) 40%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all'adozione di misure antisismiche per gli edifici che si trovino nelle zone classificate ad alta pericolosità sismica, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, è prevista una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:

a) 65%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

b) 50%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Bonus mobili. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie viene riconosciuta anche una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Vengono limitate le spese per gli arredi e gli elettrodomestici all'importo pagato per la ristrutturazione del fabbricato da arredare

IVA sulla vendita alimenti e bevande attraverso distributori automatici (comma 173)

Dal 1° gennaio 2014, i prezzi di alimenti e bevande venduti mediante distributori automatici, possono essere aumentati al fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'IVA (dal 4% al 10%).

ONERI DEDUCIBILI: rimborso ritenute su somme restituite deducibili anche negli anni successivi (comma 174)

Dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, le somme restituite al soggetto erogatore (in quanto rilevatesi successivamente non dovute) assoggettate a tassazione in anni precedenti, per le quali va recuperato quanto già trattenuto e versato, possono essere dedotte dal reddito complessivo anche negli anni successivi a quello della restituzione. In alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del MEF.

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE (comma 199-200)

Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014. Il Fondo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica. Il totale dello stanziamento ammonta a 350 milioni di euro.

CINQUE PER MILLE (comma 205)

Anche per il 2014, è previsto lo stanziamento di 400 milioni per il 5 per mille, per cui il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua IRPEF alle finalità di sostegno del volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, oltre che al finanziamento della ricerca scientifica, universitaria e sanitaria.

SOCIAL CARD (comma 216)

La vecchia Social Card (o Carta Acquisti) varata nel 2008 viene estesa anche ai cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno. Per il 2014, il relativo Fondo è incrementato di 250 milioni di euro.

In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non ancora coperto, della sperimentazione della nuova Social Card.

Il Fondo è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non ancora coperto, della sperimentazione in atto nelle città metropolitane, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.

FONDO PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI ALLE PERSONE INDIGENTI (comma 224)

Per il 2014, Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti è finanziato con 10 milioni di euro.

REVISIONE TAX EXPEDITURES (comma 430)

Con Dpcm, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Mef, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per il 2015, 7.000 milioni di euro per il 2016 e 10.000 milioni di euro dal 2017. Le misure non saranno adottate o saranno adottate per importi inferiori a quelli indicati se, entro il 1° gennaio 2015, saranno approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate o di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (commi 431-435)

Viene istituito il «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, dal 2014, le seguenti risorse:

a) l'ammontare dei risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;

b) per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare come maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso.

Dal 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

Le risorse assegnate al Fondo sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione e dopo il loro accertamento, per incrementare per tale anno in ugual misura:

le deduzioni dalla base imponibile IRAP a beneficio delle imprese

le detrazioni Irpef per lavoro autonomo (art. 13, c. 5, del TUIR)

le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato (art. 13, c. 1)

le detrazioni per i pensionati (art. 13, c. 3)

le detrazioni per i pensionati di età non inferiore a 75 anni (art. 13, c. 4 del TUIR)

Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti rispetto e quelle previste per l'anno in corso e negli anni successivi, relative sia alla razionalizzazione della spesa pubblica, sia all'attività di contrasto dell'evasione.

La Nota di aggiornamento al Def contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Limitatamente al 2014, le entrate incassate derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al Fondo, al fine di incrementare le deduzioni Irap a beneficio delle imprese e le detrazioni per lavoro dipendente ed autonomo, escludendo così le detrazioni per i pensionati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI E VISTO DI CONFORMITÀ (comma 574)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione, mediante modello F24, i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 15.000 euro devono richiedere l'apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SCONTI FISCALI (Commi 575-576)

Entro il 31 gennaio 2014 saranno adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni d'imposta Irpef al 19% tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro dal 2016.

Qualora, entro la predetta data, non siano adottati i provvedimenti di cui sopra, la detrazione d'imposta Irpef al 19% sarà ridotta al 18% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

IMPOSTA DI BOLLO (commi 581-582)

Dal 2014, aumenta l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari dal 1,5 per mille al 2 per mille. La nuova aliquota riguarda anche i c.d. depositi bancari e postali e i certificati di deposito. Inoltre, viene abolita la soglia minima di imposta prima fissata a 34,2 euro mentre aumenta la soglia massima dell'imposta dovuta da persone non fisiche, che sale da 4.500 a 14.000 euro.

IMPOSTA DI BOLLO SU ISTANZE TELEMATICHE E PER RILASCIO DOCUMENTI (da comma 591 a comma 596)

Per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, è dovuta un'imposta di bollo nella misura forfettaria di 16 euro, a prescindere dalla dimensione del documento.

Per gli atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta, l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di 16 euro, a prescindere dalla dimensione del documento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro 180 giorni dal 1° gennaio 2014, saranno stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

IMPOSTA DI REGISTRO (comma 609)

Dal 1° gennaio 2014, per i trasferimenti che hanno per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale si applica un'aliquota del 12%.

EQUITALIA (commi da 618 a 624)

Possibilità di pagare le cartelle esattoriali emesse da Equitalia fino al 31 ottobre 2013 senza interessi (di mora e da ritardata iscrizione a ruolo), a condizione che il pagamento dell'intero importo dovuto sia effettuato, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

AUMENTO TASSA SUL FUMO (comma 625)

Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 20 aprile 2014, verrà determinato l'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo. L'incremento deve decorrere dal 1° maggio 2014, e in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 33 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015.

AUMENTO TASSA SULLA BENZINA CON PIOMBO E SUL GASOLIO USATO COME CARBURANTE (comma 626)

Viene previsto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018.

ACCISE AGEVOLATE (commi 634-635)

Nell'ambito di un programma della durata di 6 anni, dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

- a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15% in peso:
 - 1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
 - 2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;
- b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
 - 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
 - 2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
- c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
 - 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
 - 2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.

L'efficacia della disposizione è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

IMPOSTA UNICA COMUNALE- IUC (comma 639)

Viene istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.

TARI (commi da 641 a 668)

Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Fino a quando non saranno concluse le procedure di accertamento della superficie catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Il comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Dal 2016, nella determinazione dei costi di cui sopra, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

La TARI e' dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI e' dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Il comune, con regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Il comune può deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e). La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

TASI (commi da 669 a 681)

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imu, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento e può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere all'1 per mille.

Il comune con regolamento, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Viene differito al 24 gennaio 2014 il versamento di quella che è stata denominata mini Imu (pari al 40% della differenza dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata o confermata per il 2013 rispetto all'aliquota di base, fermo restando il valore della detrazione) prevista dal DI 133/13.

Entro la stessa data deve essere effettuato il pagamento della maggiorazione standard della Tares relativa ai servizi indivisibili (pari a 30 centesimi a metro quadro), ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo per il versamento della maggiorazione.

TARI, TASI e IUC (commi da 682 a 697)

Con regolamento, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta.

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi costi individuati e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

La dichiarazione IUC deve esser presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Per la dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Dlgs 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'art. 238 del Dlgs n. 152 /2006, (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Per la dichiarazione TASI si applicano le disposizioni della presentazione della dichiarazione IMU.

Il versamento della TASI e della TARI e' effettuato tramite modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, o tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Mef, sentite la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Mef.

Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Mef, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Anci, sono stabilite le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione della IUC, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

IMU (commi da 707 a 731)

Con la norma vengono apportate modificazioni a dl n. 201/2011, nella parte relativa all'Imu.

- Eliminazione dell'Imu sull'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota base del 4 per mille e la detrazione di 200 euro che può anche essere incrementata dal Comune.

- I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'Imu non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella GU n. 146/2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Dal 2014, non è dovuta l'Imu su fabbricati rurali ad uso strumentale.

L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20%. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'IRAP. La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il 2014, l'aliquota è elevata al 30%.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Ai fini dell'IMU, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del MEF. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012. Gli altri soggetti passivi dell'IMU possono presentare la dichiarazione anche in via telematica. Dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'IMU a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento IMU di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Mef e al

Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso.

Dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di Imu, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto sopra.

Dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di Imu, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'Imu, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

Per il 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Mef, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, viene stabilita la quota del contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.

ISCRIZIONE A RUOLO PER TRIBUTI ERARIALI E REGIONALI (comma 736)

Dal 1° gennaio 2014, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali (e non più anche per i tributi locali), qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

IMPOSTA FISSA TRASFERIMENTI GRATUITI DI BENI (comma 737)

Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (Tabella C)

Per il 2014, è previsto lo stanziamento di 317, 013 milioni di euro per il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Nel 2013 erano stati stanziati 344, 178